

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 136 a iniziativa della Giunta regionale

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2013, N. 5
(NORME IN MATERIA DI RACCOLTA E COLTIVAZIONE DEI TARTUFI E DI VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO TARTUFIGENO)

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si apportano modifiche ulteriori alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) essendo intervenute negli anni necessità di aggiornamenti normativi.

La proposta nasce principalmente dall'esigenza di aggiornare la legge alle mutate competenze amministrative avvenute negli anni sia per semplificare la convocazione del Tavolo permanente di filiera del tartufo, sia per disciplinare con maggiore attenzione l'aspetto sanzionatorio.

La proposta di legge si compone di 18 articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 5/2013 aggiornando la composizione del Tavolo permanente di filiera sul tartufo inserendo altri rappresentanti del settore tartufigeno in modo da avere una maggiore rappresentatività del settore.

L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dell'articolo 3 della l.r. 5/2013 dove la denominazione dell'ente competente presente Comunità montane (ora abrogate) viene sostituito da quello delle Unioni montane.

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2013, in particolare:

- il comma 1 prevede l'aggiunta delle parole "delle Marche" alla rubrica dell'articolo 4;
- al comma 2 viene specificato che la sede del Centro sperimentale di tartuficoltura è a Sant'Angelo in Vado e ad Amandola;
- alla lettera c) del comma 1 la parola "divulgazione" è sostituita dalle parole "formazione e informazione".

L'articolo 4 prevede l'aggiornamento dell'articolo 5 della l.r. 5/2013 dove la denominazione dell'ente competente presente "Comunità montane" (ora abrogate) viene sostituito da quello delle "Unioni montane".

L'articolo 5 prevede al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 5/2013 la soppressione del parere previsto dal Centro sperimentale di tartuficoltura in quanto non più necessario e l'aggiunta dell'indicazione "delle Marche" al Centro sperimentale di tartuficoltura.

L'articolo 6 in materia di divieti prevede la sostituzione della lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 5/2013 in materia di acquisto, detenzione, utilizzo, vendita e somministrazione di tartufi freschi raccolti nel territorio regionale, da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, prima del periodo di raccolta e oltre quindici giorni successivi alle date di chiusura della raccolta indicate nella tabella allegata alla presente legge e viene inoltre inserito il divieto di cui alla lettera "h bis) l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute o revocate.”.

L'articolo 7 prevede al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 5/2013 l'aggiunta dell'indicazione “delle Marche” al Centro sperimentale di tartuficoltura.

L'articolo 8 aggiunge, dopo il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 5/2013, il comma 4 bis nel quale si prevede che anche i cittadini della Repubblica di San Marino. In base alla convenzione di amicizia e di buon vicinato, sono ammessi all'esercizio della cerca e della raccolta di tartufi all'interno del territorio della regione Marche, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.

L'articolo 9 apporta aggiornamenti nelle definizioni contenute all'articolo 14 della l.r. 5/2013 sostituendo le parole “tartufaie” con quelle di “aree di raccolta” e al comma 3 eliminando l'indicazione di “specie prevalente presente nel proprio territorio”, mentre al comma 4 viene semplificata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta del tartufo “albidum pico” o “bianchetto”.

L'articolo 10 prevede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 5/2013 inserendo la nuova definizione di tartufaia controllata. Viene inoltre inserito un nuovo comma, il 3 bis, nel quale vengono indicati gli adempimenti procedurali previsti a carico delle tartufaie riconosciute con leggi precedenti alla l.r. 5/2013, mentre al comma 4 viene soppressa la frase “o in cui sia comunque comprovata la produzione di tartufi” in quanto risulta tecnicamente difficile da verificare e infine viene abrogato il comma 5 in quanto non più rispondente alle modifiche normative recenti.

L'articolo 11 prevede la sostituzione del comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 5/2013 consentendo un allungamento dei termini per la rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia da parte dei conduttori di tartufaie.

L'articolo 12 prevede la soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 5/2013 in quanto le piante devono essere obbligatoriamente certificate prima della messa a dimora e non successivamente.

L'articolo 13 prevede al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 5/2013 la soppressione della frase: “nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)” mentre al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 5/2013 vengono aggiunte le parole “delle Marche” al Centro sperimentale di tartuficoltura.

L'articolo 14 prevede una rimodulazione e riduzione dell'importo delle sanzioni con la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013, mentre il comma 4 viene abrogato in quanto non coerente con le competenze in materia di tartufi.

L'articolo 15 prevede la sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 5/2013 riguardante le disposizioni finanziarie adeguandolo all'aggiornamento della classificazione dei capitoli e all'allocazione dei proventi spettanti alla Regione.

L'articolo 16 prevede l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della l.r. 5/2013 in quanto superati dalla normativa vigente.

L'articolo 17 introduce la clausola valutativa con la quale si prevede che il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlli l'attuazione della presente legge e valuti i risultati ottenuti.

Inoltre viene previsto che la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenti al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati, con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari, alle risorse impegnate.

La relazione comprende anche la documentazione trasmessa alla Giunta regionale dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali la relazione di cui al comma 2.

L'articolo 18 prevede la modifica dell'allegato A alla Tabella della l.r. 5/2013 dove al primo trattino le parole "31 dicembre" sono sostituite con le parole: "20 gennaio".

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)**Articolo 1 (Modifica all'articolo 2 bis della l.r. 5/2013)**

L'articolo 1 prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 5/2013 aggiornando la composizione del Tavolo permanente di filiera sul tartufo inserendo altri rappresentanti del settore tartuficolo.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 2 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 5/2013)

L'articolo 2 prevede l'aggiornamento dell'articolo 3 della l.r. 5/2013 dove la denominazione dell'ente competente presente Comunità montane (ora abrogate) viene sostituito da quello delle Unioni montane.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 5/2013.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2013)

L'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2013, in particolare:

- al comma 1 si prevede l'aggiunta della parola "delle Marche" alla rubrica dell'articolo 4;
- al comma 2 viene specificato che la sede del Centro sperimentale di tartuficoltura è a Sant'Angelo in Vado e ad Amandola;
- alla lettera c) del comma 1 la parola "divulgazione" è sostituita dalle parole "formazione e informazione".

Tale disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 5/2013.

Articolo 4 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 5/2013)

L'articolo 4 prevede l'aggiornamento dell'articolo 5 della l.r. 5/2013 dove la denominazione dell'ente competente presente "Comunità montane" (ora abrogate) viene sostituito da quello delle "Unioni montane".

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 5/2013.

Articolo 5 (Modifica all'articolo 9 della l.r. 5/2013)

L'articolo 5 prevede al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 5/2013 la soppressione del parere previsto dal Centro sperimentale di tartuficoltura in quanto non più necessario e l'aggiunta dell'indicazione "delle Marche" al Centro sperimentale di tartuficoltura.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 5/2013.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 5/2013)

L'articolo 6 in materia di divieti, prevede la sostituzione della lettera h) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 5/2013 in materia di acquisto, detenzione, utilizzo, vendita e somministrazione di tartufi freschi raccolti nel territorio regionale, da parte di commercianti ed esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, prima del periodo di raccolta e oltre quindici giorni successivi alle date di chiusura della raccolta indicate nella tabella allegata alla presente legge e viene inoltre inserito il divieto di cui alla lettera "h bis) l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute o revocate".

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 7 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 5/2013)

L'articolo 7 prevede al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 5/2013 l'aggiunta dell'indicazione "delle Marche" al Centro sperimentale di tartuficoltura.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa sia per la regione che per le Unioni montane in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 5/2013.

Articolo 8 (Modifica all'articolo 12 della l.r. 5/2013)

L'articolo 8 aggiunge dopo il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 5/2013, il comma 4 bis nel quale si prevede che anche i cittadini della Repubblica di San Marino sono ammessi all'esercizio della cerca e della raccolta di tartufi all'interno del territorio della regione Marche, alle condizioni e nei limiti di cui alla presente legge.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 5/2013)

L'articolo 9 apporta aggiornamenti nelle definizioni contenute all'articolo 14 della l.r. 5/2013 sostituendo le parole "tartufaie" con quelle di "aree di raccolta" e al comma 3 eliminando l'indicazione di "specie prevalente presente nel proprio territorio", mentre al comma 4 viene semplificata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta del tartufo "albidum pico" o "bianchetto".

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 10 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 5/2013)

L'articolo 10 prevede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 5/2013 inserendo la nuova definizione di tartufaia controllata, viene inserito un nuovo comma, il 3 bis, nel quale vengono indicati gli adempimenti procedurali previsti a carico delle tartufaie riconosciute con leggi precedenti alla l.r. 5/2013, mentre al comma 4 viene soppressa la frase "o in cui sia comunque comprovata la produzione di tartufi" in quanto risulta tecnicamente difficile da verificare e infine viene abrogato il comma 5 in quanto non più rispondente alle modifiche normative recenti.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 11 (Modifica all'articolo 17 della l.r. 5/2013)

L'articolo 11 prevede la sostituzione del comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 5/2013 consentendo un allungamento dei termini per la rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia da parte dei conduttori di tartufaie.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 12 (Modifica all'articolo 18 della l.r. 5/2013)

L'articolo 12 prevede la soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 5/2013 in quanto le piante devono essere obbligatoriamente certificate prima della messa a dimora e non successivamente.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 5/2013)

L'articolo 13 prevede al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 5/2013 la soppressione della frase: "nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)" mentre al comma 2 vengono aggiunte le parole "delle Marche" al Centro sperimentale di tartuficoltura.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 20 della l.r. 5/2013)

L'articolo 14 prevede una rimodulazione e riduzione dell'importo delle sanzioni con la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 della l.r. 5/2013, mentre il comma 4 viene abrogato in quanto non coerente con le competenze in materia di tartufi.

Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione nonché è ad invarianza organizzativa per gli enti coinvolti in quanto attività già svolta ai sensi della l.r. 17/2001.

Articolo 15 (Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 5/2013)

L'articolo 21 della l.r. 5/2013 è stato sostituito. In particolare con il comma 1 si individua l'allocazione dei proventi spettanti alla Regione nello stato di previsione dell'entrata, già iscritti in bilancio 2022-2024, come di seguito specificato:

Titolo / tipologia	Numero capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
Titolo 1 / Tipologia 101	1101010017	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER L'ABILITAZIONE ALLA RICERCA E ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI (ART. 13 - L.R. 5/2013) - **CFR 31001158 - CNI/2014	252.000,00	252.000,00	252.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.
Titolo 1 / Tipologia 101	1101010036	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI PER L'ABILITAZIONE ALLA RICERCA E ALLA RACCOLTA DEI TARTUFI (ART. 13 - L.R. 5/2013) - PARTE INVESTIMENTO **CFR 31001158 - CNI/2018	108.000,00	108.000,00	108.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente.

Il comma 2 autorizza per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024 la spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 13 della legge, nei limiti della spesa massima di euro 360.000,00 dello stanziamento in entrata di cui al comma 1, individuandone la copertura mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, per euro 252.000,00 e al Titolo 2 per euro 108.000,00, come di seguito specificato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2022	stanziamento anno 2023	stanziamento anno 2024	Nota
Missione 16 Programma 01 Titolo 1	2160110101	TRASF. AGLI ENTI DELLA QUOTA RIFERITA ALLA TASSA SULLE CONCESSIONI REG. ABILITAZIONE ALLA RICERCA E RACCOLTA DEI TARTUFI PER LO SVOLGIMENTO E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E FUNZIONI DI CUI ALLA LR 5/2013 - **CFR CAP 10101090 - CNI/2014	252.000,00	252.000,00	252.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente interamente disponibile alla data di presentazione della PDL
Missione 16/ Programma 01 / Titolo 2	2160120156	SPESE PER RICERCA E SPERIMENTAZIONE SETTORE TARTUFIGENO - RIPARTO QUOTA 30% DELLA CONCESSIONE REGIONALE - ART. 2 C. 2 L.R. 5/2013 - DGR 804/2018 (CNI/18).	108.000,00	108.000,00	108.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente interamente disponibile alla data di presentazione della PDL

Il comma 3 stabilisce il rinvio alle leggi di bilancio dell'autorizzazione delle spese nei limiti delle entrate di cui al comma 1.

Il comma 4 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Articolo 16 (Modifica all'articolo 22 della l.r. 5/2013)

L'articolo 16 prevede la soppressione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22 della l.r. 5/2013 in quanto superati dalla normativa vigente.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 17 (Clausola valutativa)

L'articolo 17 introduce la clausola valutativa con la quale si prevede che il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlli l'attuazione della presente legge e valuti i risultati ottenuti. Inoltre viene previsto che la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenti al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione con cui vengono descritte e documentate le azioni e gli interventi attivati, con particolare riguardo alle iniziative in tema di formazione e informazione, ai beneficiari, alle risorse impegnate.

Tale disposizione è di natura ordinamentale.

Articolo 18 (Modifica all'allegato A della l.r. 5/2013)

L'articolo 18 prevede la modifica dell'allegato A alla Tabella della l.r. 5/2013 dove al primo trattino le parole "31 dicembre" sono sostituite con le parole: "20 gennaio".

Tale disposizione è di natura ordinamentale.